



Messaggio municipale 13/2018

Regolamento per la refezione scolastica

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale, vi viene sottoposta la proposta di revisione completa del Regolamento per la refezione scolastica, approvato dal vostro consesso il 30 ottobre 2006 (modifiche parziali approvate il 19 dicembre 2011).

Premessa

La modifica principale del Regolamento prende spunto dalla sentenza del 7 dicembre 2017 del Tribunale federale; in tale sentenza è stato ribadito il principio di gratuità della scuola dell'obbligo, considerando ammissibili solo le partecipazioni finanziarie delle famiglie fondate sui costi da esse economizzati in ragione dell'assenza dei figli o estranee all'attività scolastica obbligatoria.

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) si è attivato per approfondire la portata di questa sentenza per la realtà del Canton Ticino. Tale approfondimento ha portato alla modifica del Regolamento cantonale delle scuole comunali, con l'inserimento di normative sulla partecipazione finanziaria delle famiglie.

Nel commento alle singole voci degli articoli sarà data l'informazione di dettaglio.

Il Municipio coglie l'occasione, vista la necessità di modifica dell'articolo concernente la determinazione della tassa di refezione, di aggiornare il Regolamento per la refezione scolastica nel suo complesso, integrando nello stesso le disposizioni municipali.

Proposta di nuovo Regolamento

In generale vi segnaliamo che rispetto al precedente regolamento, così come le disposizioni municipali in materia, si è risolto di eliminare una serie di articoli che risultano superati da altre disposizioni, quali ad esempio i locali per la refezione scolastica, l'ingresso in cucina, ecc..

Di seguito vi riassumiamo i vari articoli, confrontati con il Regolamento precedente e le disposizioni municipali, allegati al presente messaggio municipale:

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Basi legali

In applicazione degli articoli 37 e 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio può organizzare la refezione scolastica.

Commento: nessuna modifica rispetto alla versione precedente.

Capitolo II – Scuola dell'infanzia

Art. 2 - Iscrizione

La partecipazione alla mensa scolastica è obbligatoria e costituisce parte integrante del programma della scuola dell'infanzia essendo un momento educativo essenziale.

Eventuali richieste di dispensa devono essere trasmesse in forma scritta alla direzione dell'istituto scolastico, la quale valuterà ed eventualmente concederà l'autorizzazione, sentiti i preposti servizi cantonali.

Commento: considerato che la mensa scolastica è parte integrante dell'attività educativa e la partecipazione è obbligatoria, l'iscrizione è ritenuta superflua. Eventuali dispense, debitamente motivate, saranno decise dalla Direzione sentiti i preposti servizi cantonali.

Capitolo III – Scuola elementare

Art. 3 – Scopo della refezione

La refezione scolastica è istituita prioritariamente per ospitare gli allievi della frazione di Robasacco. Entro il limite dei posti disponibili, la frequenza è estesa anche ad altri allievi, con lo scopo di rispondere a particolari esigenze delle famiglie.

Commento: viene esplicitato che la priorità di ammissione è data agli allievi provenienti dalla frazione di Robasacco. Altri allievi verranno accolti secondo una scala di priorità elencata all'art. 5.

Art. 4 - Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro il 31 luglio, per il successivo anno scolastico, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie.

I genitori che iscrivono i figli a causa di propri impegni professionali, dovranno presentare un certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno.

Durante l'anno scolastico la direzione dell'istituto scolastico accetterà frequenze saltuarie unicamente in casi particolari e motivati.

Commento: per una migliore organizzazione del servizio, viene fissato quale termine per l'iscrizione alla mensa scolastica il 31 luglio per l'anno scolastico successivo e non, come finora, entro il primo giorno di scuola.

Art. 5 – Partecipazione limitata e condizioni di ammissione

Il Municipio, tramite ordinanza, fissa annualmente il numero di posti a disposizione.

Se il numero di iscritti supera il numero di posti disponibili, l'ammissione sarà subordinata ai seguenti criteri di priorità:

1. residenti nella frazione di Robasacco;
2. residenti nel Piano di Magadino o zone collinari della frazione di Cadenazzo (fuori zona edificabile);
3. situazioni di disagio familiare comprovato;
4. famiglie monoparentali con il genitore con attività lavorativa (dietro presentazione del certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno);
5. famiglie con entrambi i genitori con attività lavorativa (dietro presentazione del certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno).

L'ammissione è riservata unicamente agli allievi che frequentano l'istituto scolastico di Cadenazzo.

L'autorizzazione alla frequenza è di competenza della direzione dell'istituto scolastico.

Commento: per quanto concerne il numero massimo di posti a disposizione, si propone di inserire che il Municipio fissi annualmente, tramite ordinanza, tale limite. Ciò garantirà anche in futuro un adeguamento del numero a dipendenza degli spazi a disposizione.

Per quanto concerne le priorità di ammissione, sono stati ripresi i criteri già previsti nelle Disposizioni municipali. Si è risolto di parificare gli allievi residenti nel Piano di Magadino a quelli residenti nelle zone collinari (al di fuori della zona edificabile).

Art. 6 - Frequenza

Gli iscritti, e per essi le loro famiglie, si assumono l'obbligo della frequenza regolare.

I genitori o il custode dell'autorità parentale sono tenuti a comunicare le assenze entro le ore 08.30 del giorno d'assenza.

Commento: nessuna modifica rispetto alla versione precedente.

Capitolo IV – Disposizioni comuni

Art. 7 – Giorni di apertura

La mensa scolastica è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, eccetto il mercoledì.

Commento: nessuna modifica rispetto alla versione precedente.

Art. 8 – Sorveglianza

Gli allievi di scuola elementare iscritti alla refezione sono sorvegliati da una o più persone incaricate dal Municipio, dalle ore 11.45 alle ore 13.15.

Gli allievi di scuola dell'infanzia sono sorvegliati dalla docente titolare.

Commento: modifica degli orari di sorveglianza per gli allievi di scuola elementare secondo gli orari scolastici e indicazione della sorveglianza da parte delle docenti per gli allievi di scuola dell'infanzia.

Art. 9 – Copertura dei costi e tasse

Le famiglie degli allievi che usufruiscono della refezione partecipano ai costi con una tassa. La stessa è fissata annualmente dal Municipio tramite ordinanza, in modo da coprire indicativamente dal 50 al 75 % dei costi.

Per la copertura dei costi si prendono in considerazione le spese relative alle derrate alimentari e al costo del personale addetto alla cucina. Sono esclusi i costi relativi alla realizzazione e alla gestione della struttura.

Commento: nessuna modifica rispetto alla versione precedente.

Art. 10 – Prelievo della tassa

Per gli allievi di scuola dell'infanzia il Municipio trasmette mensilmente la fattura ai detentori dell'autorità parentale, in base al conteggio dei pasti consumati.

Per gli allievi di scuola elementare il Municipio trasmette mensilmente la fattura ai detentori dell'autorità parentale, in base al conteggio dei pasti consumati. In caso di morosità la frequenza alla mensa scolastica sarà sospesa.

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili in solido.

Commento: dopo oltre un decennio di riscossione della tassa di refezione, per gli allievi di scuola elementare, per il tramite di acquisto anticipato dei buoni, si reputa che la riscossione mensile tramite fattura risponda meglio alle esigenze interne dell'amministrazione e delle famiglie. Viene esplicitato che, qualora vi fosse uno stato di morosità nel pagamento delle tasse di refezione, la frequenza sarà sospesa. Ciò non è però possibile per gli allievi di scuola dell'infanzia, in quanto parte integrante dell'attività scolastica (vedi art. 2).

Art. 11 – Determinazione della tassa

La tassa per singolo pasto, differenziata tra allievi di scuola dell'infanzia e allievi di scuola elementare, è fissata annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali.

Commento: il nuovo articolo 73a del Regolamento cantonale delle scuole comunali indica che il Municipio può richiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi che usufruiscono della mensa scolastica.

Il limite fissato per gli allievi di Scuola dell'infanzia è stabilito in fr. 5.00 per pasto; per gli allievi di Scuola elementare fr. 6.50 per pasto, qualora non sia organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno per gli allievi che risiedono lontano dall'istituto scolastico.

La proposta di modifica consiste nell'eliminare la forchetta di tassa prelevata per il singolo pasto consumato presso la mensa scolastica, attualmente fissata da un minimo di fr. 5.00 a un massimo di fr. 9.00 per gli allievi della Scuola dell'infanzia e un minimo di fr. 7.00 a un massimo di fr. 12.00 per gli allievi della Scuola elementare.

Per quanto concerne la definizione della distanza domicilio-istituto scolastico, ad oggi è organizzato unicamente un trasporto scolastico, ad eccezione del mezzogiorno, per gli allievi residenti nel territorio della frazione di Robasacco. Per gli altri allievi non è previsto alcun trasporto scolastico.

Per evitare una differenziazione della partecipazione tra famiglie, e con essa contestazioni sulla definizione della distanza domicilio-istituto scolastico, il Municipio opta per uniformare la tassa per tutti gli allievi di Scuola elementare.

L'eliminazione della forchetta delle tasse di refezione permette di mantenere una flessibilità del Regolamento comunale in base alle modifiche che potrebbero avvenire in base al Regolamento cantonale di riferimento.

Art. 12 – Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli articoli 80 LEF e 28 RALEF.

Commento: nessuna modifica rispetto alla versione precedente.

Art. 13 – Rimedi giuridici

Contro le decisioni delegate alla direzione dell'istituto scolastico è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dall'intimazione della decisione.

Contro le decisioni degli organi comunali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nel termine di 30 giorni.

Commento: è stata inserita la specifica che contro le decisioni della direzione dell'istituto scolastico è data facoltà di reclamo al Municipio.

Art. 14 – Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2018/2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia.

Commento: nessuna variazione

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

1. È approvato il Regolamento per la refezione scolastica, con entrata in vigore dal 1° settembre 2018.
2. È abrogato il Regolamento per la refezione scolastica, approvato dal Consiglio comunale il 30 ottobre 2016, con effetto 31 agosto 2018.
3. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO
Marco Bertoli



IL SEGRETARIO
Moreno Mocettini

Allegati:

Regolamento per la refezione scolastica (da abrogare)

Regolamento per la refezione scolastica (da approvare)

Disposizioni municipali per l'iscrizione alla refezione scolastica per gli allievi dell'Istituto scolastico di Cadenazzo

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Marielli Renzo

COMUNE DI CADENAZZO



Regolamento per la refezione scolastica

In generale

Art. 1

In applicazione degli art. 37 e 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio può organizzare la refezione scolastica.

Scuola dell'infanzia

Art. 2 - Iscrizione

Nel Comune è istituita la refezione scolastica.

I genitori che sono interessati alla partecipazione dei loro figli alla mensa della scuola dell'infanzia devono preventivamente iscriversi presso il direttore dell'istituto. Una volta accettata l'iscrizione, la partecipazione alla mensa è obbligatoria.

Art. 3 – Dispense dalla refezione scolastica

Eventuali dispense dalla refezione scolastica per frequenza a tempo parziale o per particolari esigenze familiari sono accordate dal direttore, su richiesta scritta dei genitori.

Scuola elementare

Art. 4 – Refezione

Il Municipio organizza un servizio di refezione scolastica per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno.

Il direttore decide di volta in volta sull'accoglimento di nuovi allievi alla mensa scolastica, in base alle disposizioni municipali per l'iscrizione ed ammissione.

Frequenze saltuarie vengono concesse dal direttore solo in casi particolari e motivati.

Disposizioni comuni scuola dell'infanzia e scuola elementare

Art. 5 – Refezione scolastica

La refezione viene organizzata negli appositi spazi destinati a mensa presso le sedi principali della scuola stessa.

Art. 6 – Ingresso in cucina

Per ragioni igienico-sanitarie non è consentito l'ingresso in cucina ai non addetti ai lavori, anche durante le giornate di scuola aperta.

Art. 7 – Menù

Il menù settimanale è affisso agli albi dell'istituto.

Art. 8 – Tasse

Le famiglie degli allievi che usufruiscono della refezione partecipano ai costi con una tassa. La stessa è fissata dal Municipio, in via di ordinanza, per ogni anno scolastico, in modo da coprire indicativamente dal 50 al 75 % dei costi.

Art. 9 – Copertura dei costi

Per la copertura dei costi si prendono in considerazione le spese relative alle derrate alimentari e al costo del personale addetto alla cucina. Sono pertanto esclusi i costi relativi alla realizzazione e alla gestione della struttura (spazi, attrezzature, consumi di acqua, elettricità, riscaldamento, ecc.).

Art. 10 – Prelievo della tassa

Per la scuola dell'infanzia il Municipio invia alla famiglia dell'allievo la tassa, ricevuto il conteggio allestito dal direttore, il mese successivo a quello in cui si è usufruito della mensa.

Per la scuola elementare sono da acquistare i relativi buoni-mensa.

Art. 11 – Determinazione della tassa

Le tasse per singolo pasto sono stabilite come segue:

- scuola dell'infanzia da fr. 5.00 a fr. 9.00

- scuola elementare da fr. 7.00 a fr. 12.00

Art. 12 – Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 13 – Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 14 – Vie di contestazione

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 15 – Accordi con altri Comuni

Restano riservati gli accordi particolari con altri Comuni per la partecipazione dei loro allievi alla refezione scolastica.

Art. 16 – Entrata in vigore

Ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato, il presente regolamento entra in vigore con effetto per l'anno scolastico 2007/2008.

Approvato dal Municipio il 16 agosto 2006

Il sindaco Il segretario

Giuliano Maddalena Piero Maccagni

Approvato dal Consiglio comunale il 30 ottobre 2006

Il presidente Il segretario

Orlando Ricca Piero Maccagni

Approvazione dalla Sezione enti locali il 12 febbraio 2007

Il capo sezione

Elio Genazzi

Modifica articolo 4 e articolo 11:

Approvato dal Municipio il 10 novembre 2011

Approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011

Approvato dalla Sezione enti locali il 13 febbraio 2012



Comune di
Cadenazzo

Regolamento per la refezione scolastica

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Basi legali

In applicazione degli articoli 37 e 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio può organizzare la refezione scolastica.

Capitolo II – Scuola dell'infanzia

Art. 2 - Iscrizione

La partecipazione alla mensa scolastica è obbligatoria e costituisce parte integrante del programma della scuola dell'infanzia essendo un momento educativo essenziale.

Eventuali richieste di dispensa devono essere trasmesse in forma scritta alla direzione dell'istituto scolastico, la quale valuterà ed eventualmente concederà l'autorizzazione, sentiti i preposti servizi cantonali.

Capitolo III – Scuola elementare

Art. 3 – Scopo della refezione

La refezione scolastica è istituita prioritariamente per ospitare gli allievi della frazione di Robasacco.

Entro il limite dei posti disponibili, la frequenza è estesa anche ad altri allievi, con lo scopo di rispondere a particolari esigenze delle famiglie.

Art. 4 - Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro il 31 luglio, per il successivo anno scolastico, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie.

I genitori che iscrivono i figli a causa di propri impegni professionali, dovranno presentare un certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno.

Durante l'anno scolastico la direzione dell'istituto scolastico accetterà frequenze saltuarie unicamente in casi particolari e motivati.

Art. 5 – Partecipazione limitata e condizioni di ammissione

Il Municipio, tramite ordinanza, fissa annualmente il numero di posti a disposizione.

Se il numero di iscritti supera il numero di posti disponibili, l'ammissione sarà subordinata ai seguenti criteri di priorità:

1. residenti nella frazione di Robasacco;
2. residenti nel Piano di Magadino o zone collinari della frazione di Cadenazzo (fuori zona edificabile);
3. situazioni di disagio familiare comprovato;
4. famiglie monoparentali con il genitore con attività lavorativa (dietro presentazione del certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno);
5. famiglie con entrambi i genitori con attività lavorativa (dietro presentazione del certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno).

L'ammissione è riservata unicamente agli allievi che frequentano l'istituto scolastico di Cadenazzo.


L'autorizzazione alla frequenza è di competenza della direzione dell'istituto scolastico.

Art. 6 - Frequenza

Gli iscritti, e per essi le loro famiglie, si assumono l'obbligo della frequenza regolare.

I genitori o il custode dell'autorità parentale sono tenuti a comunicare le assenze entro le ore 08.30 del giorno d'assenza.

COMUNE DI CADENAZZO



**Disposizioni per
l'iscrizione alla
refezione scolastica
per gli allievi
dell'Istituto scolastico
di Cadenazzo**

Art. 1 - Base legale

Le disposizioni d'iscrizione alla refezione si basano sulle seguenti leggi e sui seguenti regolamenti:

- Regolamento comunale per la refezione scolastica;
- Legge della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, articoli 37 e 39.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 2 - Iscrizione

1. Le famiglie devono iscrivere i loro figli alla mensa della scuola dell'infanzia presso il Direttore dell'Istituto tramite le docenti delle sezioni. Eventuali allergie sono da comunicare sull'apposito formulario.
2. La partecipazione alla mensa è obbligatoria e costituisce parte integrante del programma della scuola dell'infanzia essendo un momento educativo importante.

Art. 3 - Dispense

Eventuali dispense dalla refezione sono accordate dal Direttore, su richiesta delle famiglie.

SCUOLA ELEMENTARE

Art. 4 - Scopo della refezione

1. La refezione è istituita soprattutto per ospitare gli allievi della scuola elementare provenienti dalla frazione di Robasacco.
2. Entro il limite dei posti disponibili, la frequenza è estesa, con lo scopo di rispondere alle esigenze di altre famiglie, siano esse monoparentali, con entrambi i genitori che lavorano oppure con situazioni disagiate i cui figli sono impossibilitati di rientrare a casa per la pausa di mezzogiorno.

Art. 5 - Iscrizioni

1. Le iscrizioni devono avvenire entro il primo giorno di scuola dell'anno scolastico mediante il modulo di iscrizione inviato al domicilio degli allievi.
2. I genitori che iscrivono i propri figli a causa dei propri impegni professionali, dovranno presentare un certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno.
3. Durante l'anno scolastico la Direzione accetterà frequenze saltuarie unicamente in casi particolari e motivati.
4. Eventuali allergie sono da comunicare sull'apposito formulario.

Art. 6 - Partecipazione limitata

1. La partecipazione degli allievi di scuola elementare è garantita limitatamente al numero di posti a disposizione, stabilito a 25 unità.
2. Se il numero di iscritti supera il numero di posti disponibile, i figli di genitori con un reddito imponibile cantonale dell'economia domestica, in base all'ultima tassazione, superiore a fr. 55'000.-non saranno ammessi.
3. Per motivi particolari, il Municipio può stabilire un incremento dei posti a disposizione sino a 28 unità.
4. Le famiglie possono rivolgersi all'associazione Famiglie diurne Sopraceneri che offre la possibilità di eventualmente trovare una famiglia ospitante. fd.sopraceneri@bluewin.ch www.famigliediurne.ch tel. 091/760 06 20

Art. 7 - Priorità di ammissione

Qualora il numero di iscrizioni sarà maggiore ai posti a disposizione, l'ammissione sarà subordinata al seguente criterio:

- abitanti della frazione di Robasacco, e Piano di Magadino
- situazioni di disagio sociale comprovato,

- famiglie monoparentali,
- famiglie con entrambi i genitori che lavorano,
- casi di emergenza.

Art. 8 - Condizioni di ammissione

1. L'ammissione è limitata agli allievi che frequentano le scuole elementari di Cadenazzo e che rispondono ai criteri degli articoli 6 e 7 di questo regolamento.
2. Il Direttore decide sull'ammissione e cura l'organizzazione giornaliera della mensa.

Art. 9 - Tassa per la refezione

1. La tassa è fissata annualmente dal Municipio.
2. I buoni sono da acquistare presso il Direttore.

IN GENERALE

Art. 10 - Apertura

La refezione è aperta tutti i giorni del calendario scolastico, eccetto i mercoledì.

Art.11 - Sorveglianza

Gli allievi iscritti alla refezione sono sorvegliati da una o più persone incaricate dal Municipio, dalle ore 11.40 alle ore 13.40.

Art. 12 - Frequenza

Le famiglie che iscrivono i loro figli alla refezione si assumono l'obbligo della frequenza regolare.

Art. 13 - Assenze

Le famiglie sono obbligate a comunicare le assenze dalla refezione per tramite del / della docente di classe entro le ore 8.30

Art. 14 – Entrata in vigore

Le seguenti disposizioni entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2012-2013 e abrogano le precedenti.

Cadenazzo, dicembre 2011